

31 Reg. Circolari
2009



PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 3603 / E. 26 GIU. 2009		
UOR CONTAB.	CC	RUC UFF. RAG.
Funzione 9	Macroattività 1	Attività 1
Fascicolo G. R. F.	Sottofascicoli CIRCOLARE - DIRETT.	

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523
Ufficio I



Prot. dg. DAG. 25/06/2009.0086194.0
Fasc. 016'001.002-44

Roma, 24 GIU. 2009

Ai Sigg. Presidenti di Corte di Appello
Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
Loro Sedi

e, p.c., Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
Roma

OGGETTO: Pagamento della doppia indennità ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari per attività di udienza prestata nel periodo precedente alla emanazione della circolare della Direzione Generale della Giustizia Civile del 4.9.2008.

Numerosi uffici giudiziari hanno rappresentato l'esigenza di ulteriori chiarimenti in merito ai criteri da applicare per la liquidazione della attività di udienza prestata dai giudici onorari di tribunale e dai vice procuratori onorari nel periodo precedente alla emanazione della circolare di questa Direzione Generale del 4.9.2009.

Al riguardo occorre preliminarmente precisare che la circolare del 4 settembre 2008 è stata emanata da questa Direzione Generale a seguito di numerose incertezze applicative

2

sulla corresponsione della doppia indennità di udienza di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28.7.1989 n. 273, segnalate dagli uffici giudiziari anche a seguito delle precedenti circolari del 1° giugno 2007 e del 12 marzo 2008, facenti a loro volta seguito ad una prima circolare del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 15 marzo 2006.

Con la circolare del 4 settembre 2008 si è inteso, quindi, chiarire definitivamente i criteri interpretativi dell'art. 4 del decreto legislativo 28.7.1989 n. 273, in base ai quali riconoscere la doppia indennità di udienza giornaliera nel rigoroso rispetto del dettato normativo. Ciò anche in considerazione delle eventuali responsabilità contabili che potrebbero derivare a carico dei funzionari dello Stato nei casi di corresponsione di indennità non dovute ai sensi della norma istitutiva delle stesse.

Ciò posto, si sottolinea che è soltanto dalla norma istitutiva delle indennità e non dalla circolare che determina i criteri interpretativi di detta norma che discende il diritto alle stesse.

Di conseguenza, le indennità in questione debbono essere corrisposte secondo i criteri definiti dall'ultima circolare emanata in materia anche in relazione alle attività di udienza svolte dai giudici onorari e dai vice procuratori onorari nel periodo precedente all'emanazione della circolare stessa.

Le SS.LL. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota, trasmettendola a tutti gli Uffici giudiziari del distretto.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Funzio